ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-747 del 17/02/2022

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Sacmi Imola Soc. Coop. per l'impianto destinato ad attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio, sito in Comune di Imola (BO), via Selice

Provinciale n. 17/A.

Proposta n. PDET-AMB-2022-801 del 17/02/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciasette FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Sacmi Imola Soc. Coop.** per l'impianto destinato ad attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio, sito in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società Sacmi Imola Soc. Coop. (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207) per l'impianto destinato ad attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio, sito in Comune di Imola, via Selice Provinciale n. 17/A, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4283 del 14/09/2020, con scadenza di validità in data 21/09/2035, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto monocratico n. 1423 del 22/09/2020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico su suolo³ di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE
 AACM}.
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Imola}.
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- ² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
- ³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.
- ⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.



- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵ {Soggetto competente ARPAE AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁶ {Soggetto competente Comune di Imola}.
- 2. Revoca la precedente AUA adottata ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4283 del 14/09/2020, con scadenza di validità in data 21/09/2035, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
- 6. Obbliga la società **Sacmi Imola Soc. Coop.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



Motivazione

- La società Sacmi Imola Soc. Coop. (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207) con sede legale ed impianto in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 03/11/2021 (Prot. n. 35898 del 04/11/2021) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di inserimento di un nuovo impianto di aspirazione (nuova emissione E116) a servizio delle lavorazioni meccaniche a banco e saldatura, di aumento della portata massima dell'impianto di aspirazione installato nell'area lucidatura (modifica emissione E66 Area Lucidatura Packaging) e di sostituzione del sistema di abbattimento dell'impianto di aspirazione a servizio delle macchine di elettroerosione (aggiornamento emissione E59 Linea Elettroerosione), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura), con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 36132 del 05/11/2021 (pratica SUAP n. 64/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/11/2022 al PG/2021/170423 e confluito nella **Pratica SINADOC 30222/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/187288 del 06/12/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 39854 del 07/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/12/2021 al PG/2021/188218, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2021/189279 del 09/12/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 40430 del 13/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2021 al PG/2021/190978, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 10/12/2021 (Prot. SUAP n. 40214).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 e agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al



Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che l'impianto in oggetto alla data di redazione del presente atto è certificato ai sensi della norma ISO 14001:2015, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rispetto al precedente nulla osta Prot. n. 19879 del 24/05/2016 (agli atti di ARPAE in data 26/05/2016 al PGBO/2016/9479), per gli aspetti di impatto acustico, rispetto al precedente nulla osta acustico con proprio atto monocratico n. 568 del 23/04/2020 (agli atti di ARPAE in data 23/04/2020 al PG/2020/59731) e per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹¹. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 251,60 come di seguito specificato:

- Allegato A matrice scarico acque reflue di dilavamento su suolo: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione agli scarichi.
- Allegato B matrice scarico acque reflue industriale e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa
 Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione agli scarichi
- Allegato C matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore finale ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato D matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE APAM.

Bologna, data di redazione 17/02/2022

LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali 12

(determina firmata digitalmente) 13

In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto Sacmi Imola Soc. Coop. Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento su suolo di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Gli scarichi presenti nell'impianto in oggetto derivano dall'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.

Scarico 1

Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali soggetti alla movimentazione mezzi e deposito rifiuti preventivamente trattati da disoleatori dislocati sui piazzali, poi convogliate in un bacino di dissabbiatura e successivamente fatte defluire, tramite stramazzo, in un bacino di lagunaggio con successiva dispersione sul suolo. Considerate le modalità operative di utilizzo delle aree esterne il sistema di trattamento proposto costituisce un sufficiente sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento pertanto, non si ritiene opportuno richiedere ulteriori adeguamenti alle disposizioni di cui alle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006.

Scarico 2

Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti al passaggio pedonale e a sosta veicoli unite alle acque dei coperti senza trattamento. Le acque sono successivamente immesse in un bacino di lagunaggio con successiva dispersione sul suolo. La superficie sottesa allo scarico 2 è data da aree di sosta per autoveicoli ed acque dei coperti degli edifici non soggette a vincoli e prescrizioni di cui alle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato B al presente atto):

- lo scarico 6 di acque reflue industriali derivato dall'unione di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche provenienti dall'impianto.
- lo scarico 11 di acque reflue industriali derivato dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche provenienti dall'impianto.

• altre immissioni in pubblica fognatura indicate nella planimetria allegata alla domanda di AUA esclusivamente costituite da acque reflue domestiche e/o meteoriche non contaminate e pertanto sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato.


Prescrizioni

- 1. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - c) i disoleatori e il bacino di decantazione siano sottoposti a periodiche operazioni di svuotamento e manutenzione da parte di una ditta specializzata; i fanghi provenienti da tali operazioni siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
 - d) prima dell'immissione nel bacino di lagunaggio siano installati dei pozzetti di controllo e ispezione;
 - e) tutti i pozzetti di controllo/ispezione siano resi sempre accessibili, riconoscibili e campionabili da parte degli organi di vigilanza e mantenuti in perfette condizioni di funzionamento e pulizia;
 - f) sui bacini di decantazione e lagunaggio siano installate e mantenute in buone condizioni opere a tutela dell'incolumità delle persone (idonea recinzione, cancelli chiusi, etc ...);
 - g) lo scarico sul suolo non sia causa di inconvenienti ambientali quali inquinamenti delle falde sotterranee e sviluppo di cattivi odori o aerosol;
 - h) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - i) sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo tutta la documentazione tecnica di riferimento del presente atto.
- 2. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- 3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- 4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente

- interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- 5. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti autorizzazioni settoriali agli scarichi agli atti della Provincia di Bologna (fascicoli nn. 11.19/152/20081 e 11.19/138/2011).
- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/466/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/209/2015) e di ARPAE (sinadoc nn. 15946/2016, 15836/2017, 19622/2019 e 10268/2020).
- Copia precedenti atti autorizzativi settoriali rilasciati dalla Provincia di Bologna e precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n. 2606 P.G. n.120239 del 14/10/2015.
- Estratto dal catasto provinciale scarichi su base CTR in scala appropriata con individuazione dell'area dell'impianto e dello scarico in acque superficiali autorizzato:



Pratica Sinadoc 30222/2021

Documento redatto in data 17/02/2021

1 144104 2 11444 2 0 0 **2 0 2 2** 1 **2 0 2** 1



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto Sacmi Imola Soc. Coop. Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Gli scarichi presenti nell'impianto in oggetto derivano dall'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.

Scarico 6

Scarico nella pubblica fognatura di via Selice classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, di acque reflue industriali derivato dall'unione di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.

Scarico 11

Scarico nella pubblica fognatura di via Fossetta Selice classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, di acque reflue industriali derivato dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.

Altri scarichi

Sono presenti altre immissioni in pubblica fognatura indicate nella planimetria allegata alla domanda di AUA esclusivamente costituite da acque reflue domestiche e/o meteoriche non contaminate e pertanto sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi su suolo (competenza amministrativa di ARPAE - AACM. Vedi Allegato A al presente atto):

• uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'impianto soggetti alla movimentazione

mezzi e deposito rifiuti.

• uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'impianto adibiti al passaggio pedonale e a

sosta veicoli unite alle acque dei coperti senza trattamento non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi

della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola Prot. n. 19879 del 24/05/2016, visto anche il parere

Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 60079 del 13/05/2016 (pervenuto

agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/05/2016 al PGBO/2016/8804), con nulla osta con prescrizioni

tecniche all'autorizzazione allo scarico (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/05/2016 al

PGBO/2016/9479). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente

Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna

(fascicolo 11.19/466/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/209/2015) e di

ARPAE (sinadoc nn. 15946/2016, 15836/2017, 19622/2019 e 10268/2020).

• Relazioni tecniche "Attività svolte" - "Processi che generano scarichi industriali n. 6 e n. 11" -

"Processo depurativo impianto chimico-fisico aziendale".

• Elaborato "Planimetria acque industriali recapito 11 e varianti con ipotesi nuovo capannone W55"

ultima variante datata 29/02/2016.

Pratica Sinadoc 30222/2021

Documento redatto in data 17/02/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

2



IMOLA





MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 19879 Imola, 24 maggio 2016

NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A.

LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI E DOMESTICI IN PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla soc. SACMI Soc. Coop. per l'attività in Via Prov.le Selice 17/a, con atto unico n. 127/T del 10.11.2015 e adottata con Determina dirigenziale n. 2606/2015, P.G. 120239 del 14.10.2015 della Città Metropolitana di Bologna;
- vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui sopra pervenuta al Prot. Gen. n. 16239 del 26.04.2016, presentata dal Sig. Paolo Mongardi, in qualità di legale rappresentante della soc. SACMI Soc. Coop. con sede a Imola in Via Prov.le Selice 17/a;
- visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Hera Spa Direzione Acqua – pervenuto al Prot. Gen. 19134 del 17.05.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque industriali e domestiche in pubblica fognatura a Imola in Via Prov.le Selice 17/a, alle condizioni indicate da Hera Spa – Direzione Acqua – nella comunicazione Prot. 60079 pervenuta al Prot. Gen. n. 19134 del 17.05.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

CITTA' DI IMOLA Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO) PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289 C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP Piazza Gramsci 21 (IVº piano) – 40026 Imola (BO) Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti

Informazione e visione atti: Annalisa Caprara tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424

e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13

martedì 9-13 e 15-17,30

giovedì 9-13





CITTÀ DI IMOLA

- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente Arch. Michele Zanelli





HERA S.p.A. Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it

Originale PEC Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est Distretto Imola/MBr Modena 13 maggio 2016 Prot. 60079 Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta SACMI IMOLA S.C. – Via Selice Provinciale 17/a – Imola – Parere per modifica sostanziale AUA

modified bootanziale nen

ns.rif.: prot.prec 56393 del 05/05/2016

Richiedente: Sacmi Imola s.c.

Ubicazione: Via Selice Provinciale 17/a - Imola

Attività: impianti per industria ceramica, container e beverage

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- Ai fini dell'autorizzazione medesima della Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Vengono accettate nella pubblica fognatura le immissioni indicate nella planimetria allegata alla domanda e precisamente:
 - immissione n. 6 nella fognatura di via Selice convogliante
 - reflui domestici (derivanti da servizi igienici e mensa)
 - reflui industriali derivanti dall'impianto di depurazione a servizio dell'attività.
 - reflui domestici unitamente a reflui assimilabili a domestici derivanti dallo spurgo di torri di raffreddamento
 - immissione n. 11 nella fognatura di via Fossetta Selice convogliante
 - reflui domestici
 - reflui industriali derivanti dai controlavaggi e spurghi impianti di trattamento acqua comprensivi delle nuove installazioni a servizio dello stabilimento denominato W55 e delle condense compressore
 - reflui industriali di raffreddamento provenienti dall'impianto di trigenerazione e dagli impianti frigoriferi.
- 3) I reflui industriali dell'immissione n.6 dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella documentazione allegata alla domanda.
- 4) I reflui industriali dell'immissione n.6 e dell'immissione n. 11 dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 5) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui sopra, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.



- 6) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dai punti di campionamento ufficiali, indicati in planimetria (sigla V3N per l'immissione n.6 e sigla C2 per l'immissione n.11) secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati in ciascuno scarico; la ditta dovrà provvedere alla taratura degli strumenti tramite ditta specializzata, o alla loro sostituzione, con cadenza almeno quinquennale .La ditta è tenuta alla verifica periodica (almeno mensile) del corretto funzionamento degli strumenti e ad annotarne le letture. Ogni eventuale disservizio o malfunzionamento degli strumenti dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 10) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 12) Le altre immissioni, indicate in planimetria non sono oggetto del presente parere in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e/o acque meteoriche non contaminate.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





Autorizzazione Unica Ambientale Impianto Sacmi Imola Soc. Coop. Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio svolta dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Selice Provinciale n. 17/A, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Sacmi Imola Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E18 PROVENIENZA: CAMERA SPERIMENTAZIONE Portata massima 1200 Nm³/h Altezza minima 10 m 2 h/gDurata massima CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI Sostanze organiche volatili 30 mg/Nm^3 **EMISSIONE E19** PROVENIENZA: PESATURA E MISCELAZIONE $12000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Portata massima Altezza minima 10 m

5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Durata massima

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Materiale particellare	
Impianto di abbattimento: filtro a secco e adsorbimento con carboni attivi	
La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà e registro dei controlli periodici dell'emissione.	ssere annotata su
EMISSIONE E20 PROVENIENZA: COLAGGIO E INDURIMENTO	
Portata massima	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Sostanze organiche volatili	
Impianto di abbattimento: adsorbimento con carboni attivi	
La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà e registro dei controlli periodici dell'emissione.	ssere annotata sul
EMISSIONE E21 PROVENIENZA: RISCALDAMENTO MADREFORMA	
Punto di emissione proveniente da impianto termico per il quale non sono fissati limiti di sosta emissione in considerazioni della bassa potenzialità termica nominale.	ınze inquinanti in
EMISSIONE E22 PROVENIENZA: INSERZIONE ANELLE – TRATTAMENTO DI RIVESTIMENTO STAMPI	
Portata massima	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Sostanze organiche volatili	

La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Impianto di abbattimento: adsorbimento con carboni attivi

annotata sul registro dei controlli periodici dell'emissione.

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: RITOCCHI DI VERNICIATURA

L'attività di applicazione, appassimento, essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente o a base acquosa su oggetti metallici con consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti inferiore a 20 Kg deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Le ore di funzionamento della cabina, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere registrati su apposito Registro con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E45 PROVENIENZA: LINEA RETTIFICATRICI		
Portata massima	12	0 Nm ³ /h 2 m 8 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Impianto di abbattimento: filtro a secco		
EMISSIONE E52 PROVENIENZA: BANCO DI COLLAUDO		
Portata massima		Nm³/h
Altezza minima		2 m 2 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm³
EMISSIONE E57 PROVENIENZA: SALDATURA REPARTO MANUTENZIONI		
Portata massima		Nm^3/h
Altezza minima		0 m 6 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm^3
EMISSIONE E58		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

PROVENIENZA: SALDATURA REPARTO PREPARAZIONE MATERIALI

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima		Nm³/h m
Durata massima		h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm^3
EMISSIONE E59 PROVENIENZA: LINEA ELETTROEROSIONE (riduzione p del vecchio filtro a tasche)	ortata da	11000 a 8000 e nuovo filtro a cartucce invece
Portata massima	8000	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima	24	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Sostanze organiche volatili (espressi come C-org totale)		mg/Nm^3
Sostanze alcaline		mg/Nm³
Fosfati (espressi come PO4)		mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
EMISSIONE E60 PROVENIENZA: LINEA RETTIFICATRICE		
Portata massima	16000	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima		h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN		
Materiale particellare	10	ma/Nm³
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a tasche		
EMISSIONE E62 PROVENIENZA: ALESATRICE POWERTEC		
Portata massima	35000	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima		h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN		
Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Impianto di abbattimento: precipitatore elettrostatico		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E63 PROVENIENZA: FRESATRICE MULTITEC			
Portata massima Altezza minima Durata massima	15	Nm³/h m h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	NTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm³	
Impianto di abbattimento: precipitatore elettrostatico			
EMISSIONE E65 PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO			
Portata massima Altezza minima Durata massima	10	Nm³/h m h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	NTI		
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm^3	
EMISSIONE E66 PROVENIENZA: AREA LUCIDATURA PACKAGING			
Portata massima		Nm³/h m	
Durata massima		h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	NTI		
Materiale particellare Sostanze organiche volatili		$\frac{mg/Nm^3}{mg/Nm^3}$	
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce			
EMISSIONE E67 PROVENIENZA: CENTRI DI LAVORO			
Portata massima		Nm³/h m	

Altezza minima 11 m Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

 10 mg/Nm^3 Materiale particellare

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E69 PROVENIENZA: LABORATORIO WHITEWARE STAMPI E	MADDEEODME	
PROVENIENZA: LABORATORIO WHITEWARE STAMPTE	MADREFORME	
Portata massima	$4500 \text{ Nm}^3/\text{h}$	
Altezza minima	12 m	
Durata massima	1 h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI .	
Materiale particellare	20 mg/Nm^3	
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm^3	
di cui Isocianati	5 mg/Nm^3	
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + adsorbimento a car	ooni attivi	
EMISSIONE E70		
PROVENIENZA: SALDATURA REPARTO MANUTENZION	IMPIANTI	
Portata massima	$4000 \text{ Nm}^3/\text{h}$	
Altezza minima	10 m	
Durata massima	24 h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ΓI	
Materiale particellare	10 mg/Nm^3	
EMISSIONE E71		
PROVENIENZA: SALDATURA SMERIGLIATURA OLATUI CERAMICO	A CARTATURA REPARTO	O SPERIMENTALE
Portata massima	3000 Nm ³ /h	
Altezza minima	14 m	
Durata massima	3 h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ΓI	
Materiale particellare	10 mg/Nm^3	
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
EMISSIONE E74		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Portata massima

Altezza minima

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

30000 Nm³/h

13 m

Durata massima	16	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto		
EMISSIONE E75		
PROVENIENZA: SGRASSAGGIO E PASSIVAZIONE STAM	MPI -MO	NTAGGIO STAMPI W19
Portata massima	2800	Nm³/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	4	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)		mg/Nm^3
Ammine alifatiche		mg/Nm³
A seguito della messa a regime e dei controlli periodici prescri concentrazione autorizzati dovranno essere previsti idonei impi		
EMISSIONE E86 PROVENIENZA: IMPIANTO CENTRALIZZATO W37-K5		
Portata massima	28000	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima	24	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
EMISSIONE E88		
PROVENIENZA: CABINA LAVAGGIO PEZZI W47		
Portata massima		Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima	16	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nm³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)		mg/Nm³
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E89

PROVENIENZA: IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE

Portata massima	6500 N	Jm ³ /h
Altezza minima	15 n	n
Durata massima	24 h	/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	300	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: depuratore catalitico ossidante - SCR

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

EMISSIONE E92

PROVENIENZA: PROCESSO EVERES

Portata massima	2000	Nm^3/h
Altezza minima	13	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico	5	mg/Nm^3
Acido fluoridrico	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm^3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20	mg/Nm^3

EMISSIONE E94

PROVENIENZA: VASCA LAVAGGIO PEZZI REPARTO MANUTENZIONE MACCHINE

Portata massima	2000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm^3

EMISSIONE E95

PROVENIENZA: ESSICCATOIO MODELLERIA WHITEWARE W21

Portata massima	7000	Nm^3/h
Altezza minima	17	m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima	24	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm^3
EMISSIONE E96		
PROVENIENZA: FRESATRICE MODELLERIA WHITEWA	RE W21	
Portata massima	16000	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima	24	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
EMISSIONE E97 PROVENIENZA: MODIFICA STAMPI MODELLERIA WHI	TEWA D	E W21
FROVENIENZA. MODIFICA STAMFI MODELLERIA WHI	ILWAN	E W 21
Portata massima	16000	Nm³/h
Altezza minima	17	m
Durata massima	8	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ITI	
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a maniche		
EMISSIONE E103 PROVENIENZA: SMERIGLIATURA – MOLATURA – CART	CATURA	– MONTAGGIO STAMPI W19
Portata massima	1500	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima		h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN		
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a tasche		-
The state of the s		
EMISSIONE E105		
PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE STAMPAGGIO	PLASTI	CA W11-1

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E106

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC <u>dirgen@cert.arpa.emr.it</u> | <u>www.arpae.it</u> | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE STAMPAGGIO EMISSIONE E107 PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE STAMPAGGIO EMISSIONE E108 PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE STAMPAGGIO EMISSIONE E109 PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE STAMPAGGIO	PLASTICA W11-3 PLASTICA W11-4 PLASTICA W11-5
Portata massima Altezza minima Durata massima	5000 Nm ³ /h 10 m 4 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³
EMISSIONE E110 PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE STAMPAGGIO	PLASTICA W11-6
Portata massima Altezza minima Durata massima	6000 Nm ³ /h 12 m 8 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI
Sostanze organiche (espresse come C-org totale) Formaldeide	20 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³
EMISSIONE E111 PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE STAMPAGGIO	PLASTICA W11-7
Portata massima Altezza minima Durata massima	8500 Nm ³ /h 12 m 8 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	
CONCENTIONE WINDSHAFT IN MEDSTED IN QUITAIN	TI
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	TI 20 mg/Nm³ 5 mg/Nm³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm³ 5 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) Formaldeide	$\begin{array}{cc} 20 & mg/Nm^3 \\ 5 & mg/Nm^3 \end{array}$
EMISSIONE E113 PROVENIENZA: AREA PREMONTAGGIO STAMPI IPS	
Portata massima Altezza minima Durata massima	3000 Nm ³ /h 13 m 1 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI
Polveri totali/nebbie oleose	10 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³
EMISSIONE E116 PROVENIENZA: LAVORAZIONI A BANCO E SALDATURE	Ε
Portata massima Altezza minima Durata massima	1800 Nm ³ /h 13 m 1 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN Materiale particellare	TI 10 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento: prefiltro metallico - filtro a tasche	10 mg/vm
EMISSIONE EC01 PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE - 3880 KW EMISSIONI EC02 - EC04 PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE - 3760 KW EMISSIONE EC03 PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE - 5210 KW	
Portata massima	5100 Nm ³ /h 10 m 24 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN Materiale particellare	TI 5 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ (*) 35 mg/Nm³ 100 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE EC05

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE - 2613 KW

Portata massima	7200	Nm^3/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	100	mg/Nm^3

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE EC06

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE - 1960 KW

Portata massima	5400	Nm^3/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE EC11

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE - 2300 KW

Portata massima	6300	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particellare	5 mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm^3
Monossido di carbonio	100 mg/Nm^3

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE EC12

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE - 1200 KW

Portata massima	3300	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	100	mg/Nm^3

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONI da EC07 a EC10

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE

EMISSIONI da EC13 a EC18

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE

EMISSIONI da EC20 a EC27

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE

Punti di emissione provenienti da impianti termici civili esistenti ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm^3
Polveri	5	mg/Nm^3

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONI ES01 - ES02 - ES03 - ES04 - ES06 - ES07 - ES08 - ES20 - ES21

PROVENIENZA: IMPIANTO PILOTA SPERIMENTALE CERAMICO

EMISSIONI ES09 - ES10

PROVENIENZA: IMPIANTO SPERIMENTALE CERAMICO

EMISSIONI ES11 – ES12

PROVENIENZA: IMPIANTO PILOTA SANITARIO WHITEWARE

EMISSIONI ES16 – ES17 – ES18 – ES19

PROVENIENZA: IMPIANTO SPERIMENTALE LATERIZI

EMISSIONE ES22

PROVENIENZA: LABORATORIO CLOSURES

EMISSIONE ES23

PROVENIENZA: IMPIANTO PILOTA SANITARIO WHITEWARE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto elencati alla lettera jj) della parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

EMISSIONI E11 – E22 – E26 – E27 – E28 – E29 – E30 – E31 – E48 – E48bis – E49 – E50 – E53 – E54 – E55 – E56 – E72 – E73 – E93 – E104 – E114 - E115

Punti di emissione in gestione a ditte esterne.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- UNI EN 14790:2017 per la determinazione della umidità vapore acqueo;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;

- Metodo UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000), ISO 10849 (metodo di misura automatico); analizzatori automatici (celle elettrochimiche, IR, UV, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche,
 UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche, etc..) per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNI EN 1911-2010; ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) per la determinazione del Acido Fluoridrico (HF), Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 per la determinazione dell'acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici espressi come H₃PO₄;
- Metodo NIOSH 2010; Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020) per la determinazione delle ammine alifatiche;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026;
 UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo US EPA CTM-027; UNICHIM 632:1984; UNI EN ISO 21877:2020 per la determinazione dell'ammoniaca.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso. Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di

lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione ± incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'attività svolta dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. nello stabilimento in Comune di Imola, via Selice Provinciale n. 17/A, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto

è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., parte II, punto 10, ossia attività di pulizia di superfici con consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno ed inferiore a 10 tonnellate/anno.

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 5, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

La società Sacmi Imola Soc. Coop.. dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

- 3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 4. La messa in esercizio del punto di emissione E116 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 28/02/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Sacmi Imola Soc. Coop. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

6. La società Sacmi Imola Soc. Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i

punti di emissione E19, E20, E22. E45, E60, E75, E86, E88, E94, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112 ed E113 ed annuale per i punti di emissione E18, E52, E57, E58, E59, E62, E63, E65, E66, E67. E69,

E70, E71, E74, E95, E96, E97, E103, E116, EC01, EC02, EC03, EC05, EC06, EC11 ed EC12.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi

dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal

Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza

annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del

registro su richiesta degli Enti di Controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Sacmi Imola Soc. Coop., con scritta a

vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Emissioni della precedente autorizzazione settoriale alle emissioni in

atmosfera agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/140/2010).

Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna

(fascicolo 11.19/466/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/209/2015) e di

ARPAE (sinadoc nn. 15946/2016, 15836/2017, 19622/2019 e 10268/2020).

• Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di

ARPAE in data 05/11/2021 al PG/2021/170423).

Pratica Sinadoc 30222/2021

Documento redatto in data 17/02/2021



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto Sacmi Imola Soc. Coop. Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico presentata dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio n. 233 del 22/12/2015) per l'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM Servizio Territoriale Distretto Metropolitano PG/2020/57165 del 20/04/2020.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con proprio atto monocratico n. 568 del 23/04/2020 (agli atti di ARPAE in data 23/04/2020 al PG/2020/59731).
- Visto che è stata presentata in data 09/12/2021 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Sacmi Imola Soc. Coop., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che "non si prevede un aumento dell'impatto acustico prodotto dall'azienda (vedi ultima Valutazione di Impatto Acustico prodotta in data 04/03/2020 e conseguente autorizzazione Determina Dirigenziale n°DET-AMB-2020-4283 del 14/09/2020) nell'inserire le variazioni sopra descritte".
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Imola, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con atto monocratico n. 568 del 23/04/2020, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/57165 del 20/04/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di

ARPAE-AACM in data 23/04/2020 al PG/2020/59731. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive

come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà

provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel

rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per

la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo

11.19/466/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/209/2015) e di ARPAE (sinadoc nn.

15946/2016, 15836/2017, 19622/2019 e 10268/2020).

• Elaborato "Valutazione di Impatto Acustico Previsionale" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in

data 04/03/2020 dal sig. Narciso Barison e dal sig. Stefano Boschi, in qualità di tecnico in acustica iscritto

all'Albo incaricato dalla società Sacmi Imola Soc. Coop. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di

ARPAE in data 25/03/2020 al PG/2020/45905).

• Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data


09/12/2021 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società

Sacmi Imola Soc. Coop. (agli atti di ARPAE in data 13/12/2021 al PG/2021/190978).

Pratica Sinadoc 30222/2021

Documento redatto in data 17/02/2021

2





CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 568 del 23/04/2020

OGGETTO: NULLA OSTA PER MODIFICA SOSTANZIALE AUA - MATRICE IMPATTO ACUSTICO - DITTA SACMI IMOLA S.C. - VIA SELICE PROVINCIALE N. 17/A

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5176 del 11/11/2019, rilasciata dal Suap del Comune di Imola con Atto Monocratico 2413 del 29/11/2019;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 8952 del 17/03/2020, presentata dal Sig. Paolo Mongardi, in qualità di legale rappresentante della ditta SACMI IMOLA S.C. (C.F. 00287010375), per l'attività di lavorazione meccanica, sita in Imola in via Selice Provinciale 17/A;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 57165/2020 del 20/04/2020, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitano sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 11392 del 20/04/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Visto l'atto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 52 del 27/02/2020 di conferimento di incarico dirigenziale dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Imola all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI



relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica sostanziale di A.U.A. citata in premessa e presentata dalla ditta SACMI IMOLA S.C., per l'attività sita ad Imola in via Selice Provinciale 17/A, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Metropolitano sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 11392 del 20/04/2020 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 23/04/2020

IL DIRIGENTE

Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)





Sinadoc 10970/2020 10268/2020

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei
SUAP

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Unità AUA ed acque reflue c.a. Lorenzo Farnè

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta SACMI IMOLA Soc. Coop., via Selice Provinciale n.17/A- Comune di Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.64/2017).

In merito alla domanda di modifica sostanziale AUA dell'impianto produttivo dell'azienda SACMI IMOLA Soc. Coop. sita a Imola, in Via Selice Provinciale n.17/A, presentata dal sig. Mongardi Paolo in qualità di Legale Rappresentante della ditta, si è presa visione della valutazione di impatto acustico previsionale presentata dalla ditta con documentazione assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2020/45905 del 25/03/2020 e redatta il 04/03/2020 dai tecnici competenti in acustica ai sensi della Legge n.447/95, Stefano Boschi e Barison Narciso.

La domanda di modifica sostanziale di AUA è stata presentata a seguito dell'intenzione della ditta di installare un nuovo impianto con emissione in atmosfera e modificarne uno già esistente, ed è pertanto relativa alle matrici emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi e impatto acustico.

La ditta SACMI IMOLA Soc. Coop svolge lavori di meccanica generale per la fabbricazione dei componenti di macchine automatiche che verranno utilizzate nel settore ceramico e del packaging; i componenti così realizzati o provenienti da aziende terze vengono montati dagli addetti e sottoposti a collaudo per poi essere imballati e spediti ai clienti.


Lo studio acustico ha l'obiettivo di valutare l'intensità del rumore prodotto dalla ditta considerando le variazioni impiantistiche previste e verificare il rispetto dei limiti di legge dei livelli di immissione sonora presso i recettori sensibili più prossimi alla sede aziendale. In particolare lo studio specifica che le variazioni impiantistiche previste nella valutazione sono riferite ad attività funzionanti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpa.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370





unicamente nel periodo diurno; per il periodo notturno il tecnico fa riferimento alla valutazione di impatto acustico già presentata nel 2017 e datata 21/04/2017.

Nello studio sono state considerate anche le sorgenti sonore dell'impianto facente capo alla ditta FLAY spa e collocato nello stesso sito della ditta SACMI IMOLA Soc. Coop.. In particolare la ditta FLAY ha in programma l'installazione di due nuovi impianti.

Lo stabilimento è collocato in un territorio a prevalente vocazione industriale; la Classificazione Acustica del Comune di Imola individua la ditta in oggetto in area di Classe V (Area prevalentemente industriale).

Lo studio acustico implementa il modello acustico precedentemente presentato e in parte già collaudato, con le sorgenti sonore afferenti agli impianti oggetto della modifica sostanziale; in particolare le nuove sorgenti sonore sono costituite da:

- aumento della portata massima dell'impianto di aspirazione a servizio del collaudo macchina stampaggio plastica E111
- installazione impianto di aspirazione a servizio dell'area stampi premontaggio presse E113
- installazione impianto di aspirazione a servizio dell'oliatura spedizione W43 denominata E114, gestito dalla Flay spa
- installazione impianto di aspirazione a servizio dell'oliatura spedizione W55 denominata E115, gestito dalla Flay spa.

In via cautelativa sia le sorgenti di rumore già esistenti presso lo stabilimento, che quelle future, sono state ipotizzate tutte in funzione ed al massimo regime di utilizzo.

La valutazione si è basata sulle misure fonometriche e sull'elaborazione modellistica effettuata con il software applicativo previsionale 01dB "MITHRA V5.1.2". I risultati dei livelli residui, ambientali e differenziali sono stati calcolati sui recettori individuati sia in facciata ai recettori abitativi, sia ai confini aziendali.

Gli esiti delle valutazioni effettuate evidenziano per il periodo diurno, il rispetto del limite assoluto di immissione sonora sui confini di appartenenza per la specifica classe acustica e del valore limite differenziale. Restano invariate le valutazioni di rispetto del limite assoluto di immissione sulle aree confinanti e del limite differenziale per il periodo notturno.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione delle modifiche nello stabilimento, sia per i punti di aspirazione SACMI IMOLA S.C. che per quelli gestiti dalla FLAY spa, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitano - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;





- 2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
- 3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.